

Decreto n° 0150 / Pres.

Trieste, 6 settembre 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 3/1999 ART. 3, L.R. 5/2007 ART. 14. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO TERRITORIALE INFRAREGIONALE RELATIVO ALLAMBITO DELLALTO FRIULI, ADOTTATA DAL CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA in data 06/09/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA in data 06/09/2021



il Presidente

Visti gli artt. 1, 3 e 4 della L.R. 18.1.1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), l'art. 14 della L.R. 23.2.2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), gli artt. 12 e 13 del "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" emanato con il D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.3.2008, il titolo V, capo II, della L.R. 20.2.2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), il titolo III, capo X, della L.R. 22.2.2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), e le loro successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che, in esito alla fusione per incorporazione del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli nel Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale, risulta costituito il "Consorzio di sviluppo economico del Friuli", come si evince dall'atto di fusione per incorporazione stipulato in data 29.8.2017;

Atteso che il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale era dotato di Piano territoriale infraregionale relativo alla Zona Industriale Udinese, comprendente aree poste sui territori dei comuni di Udine, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli, approvato dal Presidente della Regione con decreto n. 0205/Pres. dell'8.7.2002, integrato con decreto n. 0118/Pres. del 6.5.2003, e di successive varianti al piano stesso;

Atteso che il Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli era dotato di Piano territoriale infraregionale relativo all'ambito di propria competenza, comprendente aree poste sui territori dei comuni di Buja, Gemona del Friuli ed Osoppo, approvato dal Presidente della Regione con decreto n. 096/Pres. del 13.5.2015;

Atteso che il Consorzio di sviluppo economico del Friuli, con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 8 del 18.12.2020, ha adottato, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 23.2.2007, n. 5 e s.m.i. e dell'art. 12 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 20.3.2008, n. 086/Pres., la variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale relativo all'ambito dell'Alto Friuli, comprendente aree poste sui territori dei comuni di Buja, Gemona del Friuli ed Osoppo;

Preso atto degli atti ed elaborati relativi alla variante in argomento;

Atteso che il comune di Gemona del Friuli, con nota n. 10685 del 9.6.2021, ha espresso, ai sensi dell'art. 12, co. 2, del Regolamento emanato con D.P.Reg. 86/2008, il proprio parere favorevole in ordine alla compatibilità della variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale in argomento con le indicazioni degli strumenti urbanistici di propria competenza;

Atteso che il comune di Buja, con deliberazione giuntale n. 63 del 15.7.2021, ha disposto di esprimere, ai sensi dell'art. 12, co. 2, del Regolamento emanato con D.P.Reg. 86/2008, il proprio parere favorevole in ordine alla compatibilità della variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale in argomento con le indicazioni dello strumento urbanistico di propria competenza;

Atteso che il comune di Osoppo, con nota n. 4853 del 16.7.2021, ha espresso, ai sensi dell'art. 12, co. 2, del Regolamento emanato con D.P.Reg. 86/2008, il proprio parere favorevole in ordine alla compatibilità della variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale in argomento con "[...] il vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Osoppo con eccezione della modifica n.21 "Nuova rotatoria sulla S.R. 463 con area Parcheggi di relazione – P5" indicata nell'elaborato progettuale "Allegato 1 – estratti delle modifiche alla zonizzazione". [...]";

Atteso che il Consorzio di sviluppo economico del Friuli, con la deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n. 50 del 27.7.2021 e il documento di approfondimento ad essa allegato, ha disposto "[...] di realizzare la piena coerenza delle previsioni di variante n.1 al PTI dell'Alto Friuli rispetto a quanto rilevato nel giudizio di compatibilità del Comune di Osoppo mediante lo stralcio della modifica n. 21 dagli elaborati di piano adottati, per il fine generale di ottimizzare le tempistiche di approvazione della variante; [...]";

Visto il parere n. 014/21 del 26.8.2021, con cui il Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha ritenuto che la variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale relativo all'ambito dell'Alto Friuli sia meritevole di approvazione ad eccezione dei contenuti (grafici e normativi) riferibili alla modifica indicata quale "punto n. 21" nell'elaborato "Relazione illustrativa" facente parte integrante e sostanziale della variante stessa;

Ritenuto di far proprio il suddetto parere del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, che pertanto viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che con decreto n. 4093/AMB del 21.10.2020 il Direttore del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ai sensi dell'art. 5, co. 6, del D.P.R. 357/1997 ed in applicazione della D.G.R. 1323/2014, ha disposto di valutare che la variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale relativo all'ambito dell'Alto Friuli in argomento non produce effetti significativi sul sito Natura 2000 denominato zona speciale di conservazione IT3320015 "Valle del medio Tagliamento" e non deve essere assoggettata alla procedura di valutazione di incidenza appropriata di cui al punto 2.2 della suddetta D.G.R. 1323/2014;

Atteso che l'Assemblea del Consorzio di sviluppo economico del Friuli, con la suddetta deliberazione n. 8/2020, ha richiamato la determinazione dell'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica (Ufficio Gestione Territorio, Ambiente ed Energia del Consorzio medesimo) n. 01/2020 del 9.12.2020, "[...] dalla quale risulta che [...] la Variante n. 1 al PTI dell'Alto Friuli è esclusa dalla fase di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. 13 - 18 del D.Lgs 152/2006, per le motivazioni descritte nella relazione istruttoria facente parte integrante della determina [...]", relazione nella quale è evidenziato in particolare che "[...] la Variante non determina nuovi impatti significativi sull'ambiente rispetto a quelli già valutati nella procedura di VAS del vigente PTI. [...]", e ha disposto di recepire - integrando le norme di attuazione della variante in argomento - le raccomandazioni formulate nella medesima determinazione n. 01/2020 del 9.12.2020 sulla scorta delle osservazioni rese dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica prevista dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale;

Atteso che la Direzione centrale infrastrutture e territorio, con nota n. 33023 del 18.5.2021, ha richiesto al Ministero della Cultura, Segretariato regionale per il Friuli Venezia Giulia e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, di esprimere il parere di cui all'art. 14, co. 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale approvato con D.P.Reg. n. 0111/Pres. del 24.4.2018, preordinato alla verifica della correttezza dell'adeguamento della variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale relativo all'ambito dell'Alto Friuli in argomento alle previsioni del medesimo Piano paesaggistico regionale;

Atteso il decorso del termine perentorio di novanta giorni di cui all'art. 14, co. 8, delle norme tecniche di attuazione del citato Piano paesaggistico regionale, entro il quale al Ministero della Cultura, Segretariato regionale per il Friuli Venezia Giulia e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, competeva esprimere il parere richiesto dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio con la suddetta nota n. 33023 del 18.5.2021, senza che il parere sia stato comunicato e senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie:

Visto il decreto del Presidente della Regione 27.8.2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione", e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19.6.2020, n. 893, e successive modifiche ed

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1354 del 3.9.2021;

Decreta

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, è approvata la variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale relativo all'ambito dell'Alto Friuli, adottata dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 8 del 18.12.2020, eccezion fatta per i contenuti (grafici e normativi) riferibili alla modifica indicata quale "punto n. 21" nell'elaborato "Relazione illustrativa" facente parte integrante e sostanziale della variante stessa, per le motivazioni indicate nell'allegato parere del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 014/21 del 26.8.2021;
- 2. L'approvazione di cui al punto 1 comporta limitatamente alle aree e agli immobili di nuova individuazione rispetto a quelli oggetto di analoga previsione nel Piano territoriale infraregionale in argomento, approvato con D.P.Reg. n. 096/Pres. del 13.5.2015 la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità, e legittima l'espropriazione nonché l'occupazione temporanea e d'urgenza, delle aree e degli immobili individuati negli elaborati della variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale denominati "Piano particellare di esproprio", Allegati nn. 3a.1 e 3b.1, allegati alla deliberazione dell'Assemblea consortile n. 8/2020;
- **3.** Il termine di efficacia della variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale in argomento ai fini espropriativi delle aree e degli immobili individuati negli elaborati denominati "Piano particellare di esproprio", Allegati nn. 3a.1 e 3b.1, limitatamente alle aree e agli immobili di nuova individuazione rispetto a quelli oggetto di analoga previsione nel Piano territoriale infraregionale in argomento, approvato con D.P.Reg. n. 096/Pres. del 13.5.2015 è fissato in anni 10 (dieci) dalla data della sua approvazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, co. 3 e 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dell'art. 12, co. 7, del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.3.2008, dell'art. 3, co. 1, della L.R. 12/2008 e s.m.i. e dell'art. 65, co. 2, della L.R. 3/2015 e s.m.i.;
- **4.** L'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso in copia conforme all'originale al Consorzio di sviluppo economico del Friuli.

- dott. Massimiliano Fedriga -